Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 20 ottobre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 278 DEL 20 OTTOBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1975 (Delibera assembleare 6 dicembre 1963). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1975 (Delibera assembleare 16 febbraio 1957). — **S.A.B.A. - Società per azioni Bonifiche agrarie, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1975 — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni «6 % emissione 1955» sorteggiate il 16 settembre 1975. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni «6 % emissione 1961» sorteggiate il 16 settembre 1975. — **Fratelli Mazzoleni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1975. — **Inverni Della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1975. — **Metropolitana milanese «M.M.», società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1975. — **Magazzini generali docks piemontesi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1975. — **Borsalino Giuseppe & fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1975. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1975. — **Autostrada Torino-Savona, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1975. — **Immobiliare Molino Zerba, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1975. — **Manifattura ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1975. — **S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni del prestito di L. 300.000.000 sorteggiate il 30 settembre 1975. — **S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni del prestito di L. 500.000.000 sorteggiate il 30 settembre 1975. — **S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni del prestito di L. 400.000.000 sorteggiate il 30 settembre 1975. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Estrazione di obbligazioni. — **Biomedica Foscama, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1975. — **I.T.V.P. - Istituto terapeutico Villa Panorama, società per azioni, in Verbania-Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1975. — **Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici - S.A.I.C.E., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1975. — **Moretta, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1975. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1975. — **Giustina & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1975. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1975. — **V. Gallino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1975. — **V. Gallino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1975. — **Bosco & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1975. — **Società azionaria vermouths aperitivi spumanti f.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1975. — **Società azionaria vermouths aperitivi spumanti f.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate e non ancora presentate per il rimborso. — **Snia Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Cassa di risparmio in Bologna - Sezione autonoma opere pubbliche:** Errata-corrige. — **Cassa di risparmio in Bologna - Credito fondiario:** Errata-corrige. — **Società italiana per il gas, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. 496.

Autorizzazione alla fondazione « Carlo e Dirce Callerio », in Trieste, ad accettare alcune donazioni.

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Carlo e Dirce Callerio », in Trieste, viene autorizzata ad accettare le seguenti donazioni di immobili, tutti siti in Trieste, predisposte dai coniugi Callerio per incrementare il patrimonio della fondazione stessa: donazione di un terreno contraddistinto con la particella catastale nuova 274 di mq 974, effettuata con atto notarile 20 gennaio 1970, a rogito dott. Mario Froglia, n. 71810 di repertorio; donazione di un terreno contraddistinto con le particelle catastali nuove 294, 295, 296, 297, 298, 284, di mq 1821, effettuata con atto notarile 4 maggio 1971, a rogito dott. Mario Froglia, n. 74437 di repertorio; donazione di un alloggio sito al sottotetto della casa di via Giulia n. 92, e di una parte della unità condominiale sita al piano seminterrato di via Giulia, 86, non ancora censito nel nuovo catasto edilizio urbano, effettuata con atto notarile 5 gennaio 1971, a rogito dott. Mario Froglia, n. 73809 di repertorio; donazione di un alloggio sito al terzo piano della casa di via dei Porta n. 9, non ancora censito nel nuovo catasto edilizio urbano, effettuata con atto notarile 19 giugno 1972, a rogito dott. Mario Froglia, n. 76963 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 31

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 22 aprile 1974, con il quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità del nubifragio del 26 settembre e della tromba d'aria del 18 settembre 1973, verificatisi nella provincia di Roma, per la concessione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sono state delimitate, per la tromba d'aria del 18 settembre 1973, le zone agrarie, ai fini dell'applicazione, a favore delle aziende agricole, delle provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge n. 364;

Attesa una proposta suppletiva della regione Lazio;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali della sottoindicata provincia in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Roma - nubifragio del 26 settembre 1973 (articoli 4 e 5); tromba d'aria del 18 settembre 1973 (articoli 4 e 5):

comune di Cerveteri per le località riserva Zambra (F. 26 e 46), riserva Cerquetta, Acqua Matta (F. 28), Cento Corvi (F. 15), riserva Tomba (F. 16 e 17), Finocchio, Gricciano (F. 18, 19, 11), riserva Bubbia (F. 35), Prati Grandi (F. 37), Quarto S. Antonio, Montetosto, Tre Cancelli (F. 6), Solfatara, riserva Belvedere, Isolotto (F. 10), riserva dei Pratoni (F. 27), Li Pozzi, Montebello, Piane di Montebello (F. 9), riserva Muricciolo (F. 45), Cornacchiola (F. 20 e 21), colline di Cornacchiola (F. 29), piana dell'Asino, Madonna dei Canneti, fontana Fifona, prato Carolina (F. 37), riserva Sassetara, riserva Belvedere, Vitellara, riserva Casette nuove, riserva Aurelia (F. 26);

comune di Albano Laziale per le località Massimetta (F. 20), colle Nasone e Torpaluzzo (F. 26, 27 e 29);

comune di Marino per le località Santa Fumia, Castelluzza (F. 46), Sassone Missepaoli, Colle Granato e Mercandreola (F. 9, 16, 17, 18, 27, 28, 44).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8566)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 giugno 1973, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Benevento per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973, con il quale il comune di Benevento è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 20 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Benevento decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Benevento decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1975
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 258

(8627)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, del tasso agevolato dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare:

a) il primo comma, a norma del quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti da privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della legge n. 865 stessa, la concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

b) il terzo comma con cui si stabilisce che i mutui anzidetti a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle casse di risparmio, fino all'importo massimo del 75% della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione;

c) il secondo comma, con il quale si dispone che il contributo, di cui al primo comma dell'articolo stesso, è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, oneri fiscali e vari, nonché spese accessorie, in misura superiore al 3% annuo, pari all'1,50% semestrale, oltre il rimborso del capitale;

d) l'ottavo comma, il quale prevede che per la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del richiamato decreto legge n. 1022, con il quale si stabilisce che il contributo, ivi cennato, viene corrisposto nella misura pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere assunto dai mutuatari e si dispone, tra l'altro, che il costo effettivo dell'operazione stessa è stabilito semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui d'interesse da applicarsi sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata, rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale predetto, la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visti i decreti interministeriali n. 506745/32-F-239, in data 3 giugno 1975 e n. 507716/32-F-239 del 5 giugno 1975 in corso di registrazione presso la Corte dei conti, emanati in applicazione del ripetuto art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con cui sono stati determinati i costi effettivi delle operazioni di mutuo previste dall'art. 72 stesso, rispettivamente, per i semestri 6 aprile-5 ottobre 1974 e 6 ottobre 1974-5 aprile 1975;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del nuovo tasso agevolato annuo d'interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base la media dei costi effettivi vigenti anteriormente al 18 luglio 1974, pari al 14,66% annuo, che da luogo ad un tasso agevolato pari al 3,018%, che può arrotondarsi al 3%, anche per esigenze contabili;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 della legge bancaria, ai fini del parere previsto dall'art. 1 della cennata legge n. 397, e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, e per il semestre 6 ottobre 1974-5 aprile 1975, i mutui previsti dall'art. 72 della legge 22

ottobre 1971, n. 865, continueranno a gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni — anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle — oneri fiscali e vari, nonché spese accessorie, nella misura del 3% annuo, oltre il rimborso del capitale, anche in presenza del nuovo costo effettivo determinato per il predetto semestre con il decreto interministeriale citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavoro pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1975
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 354

(8620)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1975.

Modificazioni al regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1959, numero 5795, con il quale è stato approvato il testo del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato » e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 1975, numero 481, con il quale sono state apportate modifiche al testo dell'art. 14, paragrafo 1, del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione n. C.VG.513/RTM/1975 in data 23 luglio 1975 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 17 del 30 luglio 1975;

Decreta:

Art. 1.

Il testo del paragrafo 1 dell'art. 14 del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato » è annullato e sostituito con il seguente:

1) *Viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno nei casi ammessi.*

Si applica: la tariffa n. 5 per i viaggi per motivi privati; la tariffa n. 4 per i viaggi effettuati per conto e a spese dell'Amministrazione militare; la metà prezzo della tariffa n. 4 per i viaggi di licenza effettuati in seconda classe, in divisa o in abito civile, dai militari e graduati di truppa.

Art. 2.

Il paragrafo 3 dell'art. 18 del regolamento citato allo art. 1 è annullato.

Art. 3.

In relazione al disposto dei precedenti articoli 1 e 2, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad emanare le disposizioni per le variazioni da apportare al testo del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato » nonchè ai modelli dei documenti di viaggio ivi previsti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1975
Registro n. 68 Trasporti, foglio n. 347

(8835)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1975.

Approvazione del modello di dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti che, nell'anno solare, non realizzano un volume d'affari superiore a due milioni di lire.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede uno speciale modello di dichiarazione annuale per i contribuenti che nell'anno solare non realizzano un volume d'affari superiore a due milioni di lire;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello di dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti che, nell'anno solare, non realizzano un volume d'affari superiore a due milioni di lire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

MODULARIO
F-Tasse-400

Mod. I.V.A. **11** *bis*

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO I.V.A.
di ....

DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

[7] **CONTRIBUENTI CON VOLUME DI AFFARI ANNUO NON SUPERIORE A 2 MILIONI DI LIRE**

▲ PARTITA I.V.A.
CODICE FISCALE

Il sottoscritto ....
(Ditta, denominazione o ragione sociale oppure cognome e nome)

domiciliato in ....
Comune Via, Piazza Numero civico C.A.P.

esercente l'attività di (1) ....

.... Codice di attività n. ....

dichiara, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 e successive modificazioni, che nell'anno 197....... ha realizzato un volume di affari non superiore a 2 milioni di lire.

FIRMA ....

(1) Specificare il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata in via principale ed indicare il relativo numero di codice di attività rilevabile dalla tabella allegata allo stampato.

....

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO I.V.A. DI .... PARTITA N. ....

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME ....

....

Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 197....... e di quietanza del tributo versato per l'importo sottoindicato.

TIMBRO A CALENDARIO

IL CASSIERE

....

DATA	N. PROGR.	IMPORTO VERSATO	N. MACCH.

A - I.V.A. dovuta in misura fissa	20.000
B - Eventuali versamenti d'imposta eseguiti nell'anno:	
.... Estremi dei versamenti (numero e data)	▲ ....
C - I.V.A. da versare (L. 20.000 — lettera B)	▲ ....
D - Eventuale eccedenza I.V.A. da rimborsare (lettera B — L. 20.000)	▲ ....

Il sottoscritto fa presente che il versamento contestuale dell'imposta di lire .... viene effettuato in contanti o con ....
(Estremi dell'assegno circolare non trasferibile o dei titoli di credito bancari o postali a copertura garantita)

....

OVVERO

chiede che l'eccedenza d'imposta di lire ...., risultante dalla lettera D della presente dichiarazione, venga rimborsata ai sensi dell'art. 31, 1° comma.

DATA .... FIRMA ....

AVVERTENZE

Il modello I.V.A. 11 *bis* deve essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che hanno realizzato nel corso dell'anno cui la dichiarazione si riferisce un volume di affari, determinato a norma dell'art. 20, non superiore a 2 milioni di lire e che intendono avvalersi del beneficio di cui all'art. 31, concernente la determinazione dell'imposta nella misura fissa di lire 20.000 e l'esonero dagli adempimenti contabili.

I suddetti contribuenti, qualora nel corso dell'anno abbiano eseguito versamenti d'imposta in misura inferiore a lire 20.000, devono corrispondere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, soltanto la differenza d'imposta tra quella dovuta nella misura fissa di lire 20.000 e quella già versata nel corso dell'anno.

Qualora, invece, i contribuenti abbiano eseguito nel corso dell'anno versamenti d'imposta in misura superiore a lire 20.000 hanno diritto al rimborso della eccedenza.

La dichiarazione, sottoscritta dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata entro il 31 gennaio all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente per territorio, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e, in questo caso, si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione – che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta – non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

L'imposta deve essere versata in unica soluzione contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione ed il versamento può essere effettuato, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al predetto ufficio, o mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Se la dichiarazione è spedita a mezzo posta, il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili da allegare alla dichiarazione stessa.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO			
DATA	N. PROGR.	IMPORTO VERSATO	N. MACCH.

ALL'UFFICIO

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Classificazione fra le provinciali di una strada nelle province di Venezia e Treviso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni in data 7 giugno 1974, n. 1986 e 20 marzo 1974, n. 1537, con le quali le amministrazioni provinciali di Venezia e Treviso hanno rispettivamente approvato, per il tratto di propria competenza, la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Scandolara-Rio S. Martino-Scorzè » in provincia di Venezia e Treviso, dell'estesa complessiva di km 4 + 655;

Visto il voto in data 13 maggio 1975, n. 182, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada suddetta possiede i requisiti previsti dall'art. 4, comma *D*), della legge n. 126 e possa essere quindi classificata provinciale;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960. n. 1014, è classificata provinciale, nelle province di Venezia e Treviso, la strada comunale « Scandolara-Rio S. Martino-Scorzè » della lunghezza complessiva di km 4 + 655 di cui km 4 + 370 in provincia di Venezia e km 0 + 285 in provincia di Treviso (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8546)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, a norma dei quali sono stati soppressi la Direzione generale per la finanza straordinaria e l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali, cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 1128, che approva lo statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 6 del citato statuto, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione per il triennio 5 luglio 1973-5 luglio 1976;

Visto che il sig. Ciro Scopino, rappresentante della categoria degli aiuto ricevitori, è stato promosso ricevitore del lotto con decreto del Ministro per le finanze n. 521490 in data 17 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1975, registro n. 54 Finanze, foglio n. 374;

Considerato che a seguito di detta promozione il medesimo è decaduto dall'incarico di consigliere non potendo rappresentare una categoria cui più non appartiene;

Ritenuta la necessità di sostituire il sig. Ciro Scopino;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Sasso, aiuto ricevitore del lotto, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente dal 1° ottobre 1975 al 5 luglio 1976, in sostituzione del sig. Ciro Scopino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8618)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mec-Mor, in Milano, stabilimento di Induno Olona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mec-Mor, con sede in Milano, stabilimento di Induno Olona (Varese), con effetto dal 17 febbraio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mec-Mor, con sede in Milano, stabilimento di Induno Olona (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Stea autolinee di Bari concessionaria di autoservizi extraurbani.

Con decreto 12 luglio 1975 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stata sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Stea autolinee di Bari concessionaria di autoservizi extraurbani.

(8754)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Pancrazio Salentino

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, 2 settembre 1975, n. 33, sono stati dismessi dal demanio pubblico ramo Difesa (Aeronautica) e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato, i terreni costituenti la striscia marginale nord-ovest del campo di volo di S. Pancrazio Salentino, sito in comune di S. Pancrazio Salentino (Brindisi) e contraddistinto nel catasto terreni alla partita 2508, foglio 22, particella 21 della superficie di ha 0.46.48.

(8707)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bard

Con decreto interministeriale 6 settembre 1975, n. 660. è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Deposito munizioni di Bard », in Bard (Aosta), distinto nel catasto di tale comune alla partita catastale 174, foglio di mappa VI, mappale G della superficie complessiva di mq 95.036.

(8646)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Ubaldo Farisei, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 12 gennaio 1941 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 28 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(8640)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1975, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 359, è stato accolto il ricorso straordinario dell'insegnante Vinci Rosa avverso il provvedimento di nomina dell'insegnante Currò Carmela in Lombardi nel doposcuola gestito dal patronato scolastico di Militello Rosmarino (Messina) per l'anno scolastico 1968/69.

(8705)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fiuggi » in recipienti di materiale plastico PVC

Con decreto 25 settembre 1975, n. 1550, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1975, l'autorizzazione, concessa all'ente Fiuggi S.p.a. con decreto ministeriale 21 novembre 1974, n. 1513, alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Fiuggi » in recipienti di materiale plastico PVC della capacità di 200, 500, 1000 e 1500 ml.

(8647)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « VI Mostra-mercato salone del mare », in Castiglioncello

La regione Toscana ha comunicato che il comitato organizzatore ha rinunciato alla realizzazione della « VI Mostra-mercato salone del mare » iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1975, e che avrebbe dovuto aver luogo in Castiglioncello (Livorno) dal 24 maggio al 2 giugno 1975, con carattere nazionale.

(8706)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 300, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Chiodi Enrica vedova del rag. Orlanducci Pasquale, avverso le delibere numeri 452 e 453 adottate il 31 ottobre 1972 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, concernenti la determinazione del fondo di quiescenza e dell'indennità di buonuscita spettanti al nominato rag. Orlanducci.

(8755)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 53, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Mastracchi-Manes Anna vedova del dott. Bacca Pietro, avverso la mancata approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della delibera della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce n. 153, in data 13 marzo 1972, concernente la corresponsione alla ricorrente dell'assegno pensionistico di cui alla legge 24 luglio 1971, n. 556.

(8756)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.321.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3957/M)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 177.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3935/M)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.225.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3946/M)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 823.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3947/M)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Comiso (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.012.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3948/M)

Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3954/M)

Autorizzazione al comune di Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Ischia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3955/M)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3956/M)

Autorizzazione al comune di Jesolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Jesolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3958/M)

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3921/M)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3922/M)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3936/M)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 69.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3937M)

Autorizzazione al comune di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Imperia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 104.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3939/M)

Autorizzazione al comune di Corsico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Corsico (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 97.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3940/M)

Autorizzazione al comune di Argenta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Argenta (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3941/M)

Autorizzazione al comune di Rho ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Rho (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 91.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3942/M)

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Vastogirardi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3923/M)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3924/M)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Roccamandolfi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.827.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3925/M)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.744.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3926/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3927/M)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.092.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3928/M)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Pozzilli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3929/M)

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di San Donato di Ninea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3930/M)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3931/M)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Maierà (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.943.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3932/M)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3933/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3934/M)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.742.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3938/M)

Autorizzazione al comune di Casavatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Casavatore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3943/M)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 459.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3944/M)

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Lendinara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 303.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3945/M)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 523.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3949/M)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Maglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 693.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3950/M)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 622.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3951/M)

Autorizzazione al comune di Trentola-Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Trentola-Ducenta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3952/M)

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1975, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3953/M)

Autorizzazione al comune di Mosciano Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3959/M)

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Montefino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3960/M)

Autorizzazione al comune di Cermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Cermignano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3961/M)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Castilenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.191.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3962/M)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Varapodio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.727.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3963/M)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.515.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3964/M)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3965/M)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.904.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3966/M)

Autorizzazione al comune di Viggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Viggianello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3967/M)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Morrovalle (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3968/M)

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Montelupone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.106.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3969/M)

Autorizzazione al comune di Monte Cavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Monte Cavallo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.089.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3970/M)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3971/M)

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3972/M)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Loro Piceno (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3973/M)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Castelraimondo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3974/M)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.781.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3975/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3976/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3977/M)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3978/M)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Cimitile (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.314.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3979/M)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3980/M)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciassette serie (dalla 1ª/1979 alla 17ª/1979) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979, emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 11 dicembre 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(8752)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 16 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	677,15	677,15	676,80	677,15	677,50	677,10	677,05	677,15	677,15	677,15
Dollaro canadese	657,35	657,35	657,50	657,35	657,31	657,30	657 —	657,35	657,35	657,35
Franco svizzero	255,70	255,70	255,40	255,70	254,82	255,68	255,38	255,70	255,70	255,70
Corona danese	112,93	112,93	112,95	112,93	112,82	112,95	113 —	112,93	112,93	112,90
Corona norvegese	123,22	123,22	123,10	123,22	122,97	123,20	123 —	123,22	123,22	123,20
Corona svedese	154,50	154,50	154,75	154,50	154,57	154,48	154,55	154,50	154,50	154,45
Fiorino olandese	255,54	255,50	255,40	255,54	255,27	255,55	255,75	255,54	255,54	255,50
Franco belga	17,43	17,43	17,39	17,43	17,48	17,40	17,45	17,43	17,43	17,40
Franco francese	153,97	153,97	154,10	153,97	153,89	153,95	154,13	153,97	153,97	153,90
Lira sterlina	1389 —	1389 —	1389,25	1389 —	1388,66	1389 —	1389 —	1389 —	1389 —	1389 —
Marco germanico	263,50	263,50	263,35	263,50	263,04	263,48	263,75	273,50	263,50	263,50
Scellino austriaco	37,255	37,255	37,20	37,255	37,163	37,28	37,21	37,255	37,255	37,20
Escudo portoghese	25,48	25,48	25,46	25,48	25,44	25,45	25,475	25,48	25,48	25,45
Peseta spagnola	11,4505	11,4505	11,4550	11,4505	11,434	11,44	11,46	11,4505	11,4505	11,45
Yen giapponese	2,231	2,231	2,24	2,231	2,236	2,22	2,237	2,231	2,231	2,23

Media dei titoli del 16 ottobre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,550
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,925
» 5 % (Ricostruzione)	96,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,525
» 5 % (Città di Trieste)	92,375
» 5 % (Beni esteri)	91,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,950
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	84,225
» 6 % » » 1971-86	86,575
» 6 % » » 1972-87	82,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,625
» poliennali 7 % 1978	95,450
» » 9 % 1979	98,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	677,10
Dollaro canadese	657,175
Franco svizzero	255,54
Corona danese	112,965
Corona norvegese	123,11
Corona svedese	154,525
Fiorino olandese	255,645
Franco belga	17,44
Franco francese	154,05
Lira sterlina	1389 —
Marco germanico	263,625
Scellino austriaco	37,232
Escudo portoghese	25,477
Peseta spagnola	11,455
Yen giapponese	2,234

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del mese di agosto 1975, supplemento speciale n. 2, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 ottobre 1973.

(8861)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a trenta posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati e comuni nel ruolo dei servizi generali per il deposito materiali genio e trasmissioni di Peschiera del Garda.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali della Difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio del deposito materiali genio e trasmissioni di Peschiera del Garda di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per la sede del deposito materiali genio e trasmissioni di Peschiera del Garda i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti
RUOLO SERVIZI GENERALI		
Guardiano	qualificato	15
	comune	15

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina ad operaio debbono aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi e dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dello art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quarant'anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o alla guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per il lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi per il lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ope-

rai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le domande di ammissione ai concorsi saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Per i partecipanti ai concorsi nella categoria degli operai comuni la graduatoria verrà formata mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 8.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Riserva dei posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dell'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dell'art. 40 della legge del 31 luglio 1954, n. 559, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 10.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divizione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare), del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio della licenza elementare, rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 11.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.
Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.
Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operaio dello Stato, in prova, per un periodo di mesi sei.

Art. 15.
Obbligo di assumere servizio

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di Peschiera del Garda almeno cinque anni, ferma restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima del trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedono.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 16

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 20 ottobre 1975.

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . .) via . . . n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . posti di . . . nella categoria degli operai qualificati e comuni del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . (provincia di . .) in data . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ., ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . in data . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare presso . . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) aver titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: . . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(Visto per l'autentica della firma)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

. . . .
indirizzo — c.a.p.

2) . . . .
comune — provincia — sigla della provincia

(8711)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'A.A.I., detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso, per esami, per la nomina a direttore di sezione di impiegati delle carriere di concetto, sono attualmente disponibili 8 (otto) posti;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1974, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'A.A.I.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, con il quale è stata concessa all'A.A.I., con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'A.A.I.

Un sesto dei suddetti otto posti è riservato, a norma, dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'A.A.I. con qualifica di segretario capo o equipa-

rata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera A) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori verranno assegnati in relazione alle esigenze di servizio esclusivamente negli uffici provinciali A.A.I. aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Lazio e Calabria.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta:

A) Il possesso di una delle seguenti lauree:

a) giurisprudenza;
b) scienze politiche;
c) lettere;
d) filosofia;
e) sociologia;
f) pedagogia;
g) economia e commercio,

conseguite in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera g), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, alla lettera f) del n. 7) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti di capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni quaranta.

E' fatto salvo il maggiore limite di età previsto al n. 7), lettera a), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e dagli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella B, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamato dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera c), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma del predetto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Divisione personale - Sezione V - Via Giovanni Lanza n. 194/200 - Roma, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire al suddetto ufficio le domande nel termine previsto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B)* del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere il colloquio, di cui al n. 8), dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi indicate all'art. 1.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) elementi di sociologia.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre seguenti materie:

1) diritto privato;

2) legislazione speciale amministrativa;

3) elementi di diritto del lavoro con particolare riguardo alla legislazione sociale (forme ed istituti di assicurazioni sociali);

4) elementi di diritto internazionale pubblico con particolare riguardo agli organismi internazionali con finalità sociali ed umanitarie e con compiti di assistenza tecnica agenti nell'ambito dell'O.N.U. nonchè ai trattati concernenti le Comunità europee;

5) elementi di economia politica e di politica economica;

6) elementi di contabilità di Stato;

7) nozioni di statistica;

8) lingua straniera (francese o inglese o tedesco a scelta del concorrente).

La legislazione speciale amministrativa, oggetto del colloquio, è la seguente:

a) legislazione concernente l'ordinamento e l'attività dell'A.A.I.:

accordo tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. stipulato in Roma l'8 marzo 1945 ed approvato con decreto legislativo luogotenziale 19 marzo 1945, n. 79; decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, concernente la costituzione della delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana della U.N.R.R.A. e dei relativi servizi; decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, norme di attuazione dell'accordo stipulato l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, approvazione dell'accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946, tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, concernente norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, modificazioni della denominazione della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, approvazione dell'accordo tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. concluso a Roma il 12 novembre 1947, sull'uso del fondo lire, supplementare agli accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946; legge 9 aprile 1953, n. 296, ratifica con modificazioni ed aggiunte del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente modificazioni della denominazione della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

legge 12 agosto 1962, n. 1340, sul trasferimento al Ministero dell'interno ed istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.);

l'accordo tra il Governo italiano e il comitato preparatorio per l'Organizzazione internazionale dei profughi concluso a Roma il 24 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 6 marzo 1948; accordo supplementare del Governo italiano e l'I.R.O. concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51 concluso a Roma il 14 novembre 1950 approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 907 e relativo protocollo aggiuntivo (legge 16 aprile 1953, n. 395); legge n. 722 del 24 luglio 1954 con ratifica ed esecuzione della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

accordo tra l'Italia e il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia, concluso a Washington il 6 novembre 1947 ed approvato con decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 909; legge 25 aprile 1957, n. 288, contributo del Governo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.);

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili

dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contenente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

b) assistenza e beneficenza pubblica:

legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni e relativi regolamenti di esecuzione approvati con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99; regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sulla assistenza in favore dei fanciulli illegittimi; testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, art. 91, lettera *h*), n. 6, sull'assistenza agli inabili al lavoro; regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente l'approvazione del testo unico alle leggi per la protezione della maternità e dell'infanzia e successive modificazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, sugli enti comunali di assistenza; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulla istituzione dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica.

Nel colloquio sulla lingua straniera, di cui al n. 8) il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, ai termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, e aggiunto alla votazione complessiva, di cui all'art. 12 del presente bando.

Art. 7.

Le prove scritte, previste all'art. 6 *del bando, avranno luogo nei giorni* 19 *e* 20 *gennaio* 1976, *con inizio alle ore* 8, *in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n.* 4 *(Quartiere Trastevere).*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso la sede centrale della A.A.I., via Giovanni Lanza, 194, Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'A.A.I.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire alla Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Divisione personale - Sezione V, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invaldità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare numero 2002860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità, della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dello art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'A.A.I.: certificato della amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto del presidente dell'A.A.I.

Art. 13.

Con lo stesso decreto, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie, di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Divisione personale - Sezione V, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti poltici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato allo impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che lo invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*), del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciata dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.396.500 (parametro 190), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1975
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 296

(8709)

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'A.A.I., detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso, per esami, per la nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive, sono attualmente disponibili otto posti;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1974, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'A.A.I.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, con il quale è stata concessa all'A.A.I., con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.).

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, esclusivamente negli uffici provinciali A.A.I. aventi sede nelle seguenti regioni: Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Calabria e Sardegna.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, alla lettera *f*) del n. 7) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti di capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggiore limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avve-

nuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Divisione personale - Sezione V - Via Giovanni Lanza n. 194/200 - Roma, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire al suddetto ufficio le domande nel termine previsto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi di servizio indicate all'art. 1;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgersi in non più di dieci righe per ciascuna risposta.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) nozioni di diritto privato;

3) legislazione speciale amministrativa;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) nozioni di diritto internazionale pubblico con particolare riguardo agli organismi internazionali con finalità sociali ed umanitarie e con compiti di assistenza tecnica agenti nell'ambito dell'O.N.U. nonchè ai trattati concernenti le Comunità europee;

6) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia; statistiche economiche).

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 3), oggetto del colloquio, è la seguente:

legislazione concernente l'ordinamento e l'attività della A.A.I.:

accordo tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. stipulato in Roma l'8 marzo 1945 ed approvato con decreto legislativo luogotenziale 19 marzo 1945, n. 79; decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, concernente la costituzione della delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana della U.N.R.R.A. e dei relativi servizi; decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, norme di attuazione dell'accordo stipulato l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, approvazione dell'accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946, tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, norme per la esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati fra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, modificazioni della denominazione della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, approvazione dell'accordo tra il Governo italiano e la U.N.R.R.A., concluso a Roma il 12 novembre 1947, sull'uso del fondo lire, supplementare agli accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946; legge 9 aprile 1953, n. 296, ratifica con modificazioni e aggiunte del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente modificazioni della denominazione della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

legge 12 agosto 1962, n. 1340, sul trasferimento al Ministero dell'interno ed istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.);

accordo tra il Governo italiano e il comitato preparatorio per l'Organizzazione internazionale dei profughi concluso a Roma il 24 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 468; accordo supplementare tra il Governo italiano e l'I.R.O. concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo 1950-51 concluso a Roma il 14 novembre 1950, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 907, e relativo protocollo aggiuntivo (legge 16 aprile 1953, n. 395); legge 24 luglio 1954, n. 722, ratifica ed esecuzione della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

accordo tra l'Italia e il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia concluso a Washington il 6 novembre 1947 ed approvato con decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 909;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contenente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Le prove scritte, previste all'art. 6 del bando, avranno luogo nei giorni 30 e 31 marzo 1976, con inizio alle ore 8,30 in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere).

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso la sede centrale dell'A.A.I., via Giovanni Lanza, 194-200, Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'A.A.I.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire alla Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Divisione personale - Sezione V, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio, produrranno il documento, di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-D.M. 104-OM del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dello art 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali A.A.I.: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Divisione personale - Sezione V, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno dei requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che lo invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e) e g), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere e), f) e g), del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'A.A I.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.176.000 (parametro 160), oltre all'assegno perequativo, alla indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia e alle eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1975
Registro n. 19 Interno, foglio n. 207

(8710)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a tre posti di preparatore nel ruolo dei servizi della pesca, carriera ausiliaria.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 9 luglio 1975, sono stati pubblicati i risultati del concorso a tre posti di preparatore nel ruolo dei servizi della pesca, carriera ausiliaria, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 12 dicembre 1974.

(8719)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 42-43 del 17-24 ottobre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1974, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 383, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1974, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 384, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(8652)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 38-39 del 19-26 settembre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1973, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 293, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1963.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 13 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1973, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 294, con il quale sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

(8653)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 38-39 del 19-26 settembre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 179, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 28 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 180, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(8654)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1974, registro n. 102 Finanze, foglio n. 197, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975, concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettere *a*) e *b*), del predetto decreto ministeriale 20 novembre 1974;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 del ridetto decreto ministeriale 20 novembre 1974 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

1. Schirò Stefano . . . . punti 15,55
2. Mele Enrico (nato il 9 ottobre 1950) . . » 15,10
3. Biscotto Bruno (nato il 22 maggio 1951) . » 15,10
4. Bernaudo Sergio (nato il 15 settembre 1949) » 15,00
5. Lojodice Federico (nato l'8 aprile 1950) . . » 15,00
6. Trombetta Francesco (nato il 29 giugno 1950) » 15,00
7. Stajano Raffaele (nato il 1° luglio 1950) . . « 15,00
8. Abete Giancarlo (nato il 26 agosto 1950) . » 15,00
9. Manzari Vito (nato il 12 luglio 1951) . . » 15,00
10. Moraglia Giacomo (nato il 19 ottobre 1951) » 15,00
11. Gentile Raffaele (nato il 10 settembre 1949) » 14,80
12. Stavolone Lanfranco (nato il 24 dicembre 1949) . . . . » 14,80
13. Tonetti Giuseppe (nato il 26 luglio 1950) . » 14,80
14. Bonanno Giuseppe (nato il 20 settembre 1950) » 14,80
15. Napolitano Ignazio (nato il 25 settembre 1950) » 14,80
16. Mazza Paolo (nato il 27 settembre 1950) . » 14,80
17. Milani Fabrizio (nato il 12 luglio 1951) . . » 14,80
18. Straniero Giuseppe (nato il 26 luglio 1951) . . » 14,80
19. Romano Massimo . . . . » 14,40
20. De Girolamo Biagio (nato il 27 marzo 1951) » 14,20
21. Chiarelli Francesco (nato il 3 giugno 1951) » 14,20
22. Urso Fabio . . . . » 14,00
23. Bliti Giulio (nato il 26 maggio 1949) . . » 13,80
24. Botta Umberto (nato il 16 gennaio 1951) . » 13,80
25. Mattei Pier Ludovico (nato il 1° maggio 1951) » 13,80
26. Vaccarella Bruno (nato il 17 ottobre 1951) . » 13,80
27. Ribacchi Bruno . . . . » 13,60
28. Romanelli Domenico . . . . » 13,40
29. Izzo Antonio . . . . » 13,30
30. Sanfelice Aurelio . . . . » 12,80
31. Sciacca Valerio Ugo (nato il 20 marzo 1949) punti 12,60
32. Vittoria Elia (nato il 16 dicembre 1950) . » 12,60
33. Marino Sica Ermanno . . . . . . » 12,40
34. Paolinelli Giorgio . . . . » 12,00
35. De Liberis Andrea . . . . » 11,80
36. Romanelli Michele . . . . » 11,40
37. Passera Carlo . . . . » 11,20
38. Pace Paolo . . . . » 10,80
39. Li Volsi Gaetano . . . . » 9,20

Art. 2.

I candidati suddetti sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1975

p. *Il Ministro:* CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1975
Registro n. 67 Finanze, foglio n. 256

(8722)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di chirurgia vascolare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1972 che predispone l'elenco dei primari di chirurgia vascolare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal prof. Lionello Ferrari, nato a Venezia il 26 maggio 1929, ed in particolare il decreto ministeriale 10 aprile 1975 da cui risulta che lo stesso ha prestato servizio, per il periodo dal 17 gennaio 1967 al 31 luglio 1969, con carattere di effettività con la qualifica di «direttore di clinica di angiocardiochirurgia e toracopolmonare e di primario cardiotoracico», presso il Tokyo Women's Medical College;

Vista la tabella *A* del decreto ministeriale 20 ottobre 1971 da cui risulta che il servizio prestato in cardioangiochirurgia è equivalente a quello prestato in chirurgia vascolare;

Considerato, pertanto, che il prof. Lionello Ferrari ha titolo per l'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia vascolare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di chirurgia vascolare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1972, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
66. Ferrari Lionello	Venezia - 26 maggio 1929		si					

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia vascolare presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8441)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione del presidente della 5ª commissione consiliare permanente;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 211/7 del 5 dicembre 1974 debitamente esecutivo, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1973;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute da parte degli organi competenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

Vista la legge regionale 19 ottobre 1974, n. 44;

Vista la legge regionale 29 luglio 1974, n. 26;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

Delibera

di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Pescara, alla data del 30 novembre 1973, nella seguente composizione:

Presidente:

Lalli dott. Manfredi, responsabile di settore regione Abruzzo.

Componenti:

Levante dott. Giulio, responsabile di settore regione Abruzzo;

Di Domizio prof. Leonardo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Pescara, designato dall'ordine dei medici della provincia di Pescara;

Consoli prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale civile di Pescara, scelto su terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Pescara;

Tulli dott. Giovanni, medico condotto di Spoltore (Pescara) scelto su terne proposte dai comuni interessati.

Segretario:

Eliantonio dott. Mario, responsabile di settore regione Abruzzo.

In seguito a richiesta dell'assessore regionale alla sanità, la suddetta deliberazione sarà pubblicata a norma dell'art. 9 del decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pescara e dei comuni interessati.

Pescara, addì 26 settembre 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: VERÌ

(8773)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1115 del 20 maggio 1973, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Comiso, Pozzallo, Scicli;

Ritenuto di dover costituire la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, dell'ordine dei medici della provincia di Ragusa, della prefettura e dei sindaci interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Romeo prof. Filippo, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Messina;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Messina;

Marletta prof. Mario, dirigente medico superiore del Ministero della sanità;

Perricone dott. Corrado, direttore di sezione della prefettura di Ragusa;

Puglisi dott. Rosario, ufficiale sanitario del comune di Ragusa.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Michele Ottaviano, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove d'esami non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della regione siciliana e sarà inoltre affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Ragusa, della prefettura e dei comuni interessati.

Ragusa, addì 6 ottobre 1975

Il medico provinciale: RANDAZZO

(8723)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 678 in data 4 aprile 1974, concernente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1971;

Viste le rinuncie alle condotte espresse dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Viste le indicazioni delle sedi messe a concorso epresse in ordine di preferenza ai concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il medico sottoindicato è nominato vincitore della condotta a fianco indicata:

Ceresini Emilio: Reggio Emilia, 3ª condotta medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia, della prefettura di Reggio Emilia e del comune interessato.

Reggio Emilia, addì 8 ottobre 1975

Il medico provinciale: VALLANIA

(8774)

OSPEDALE CIVILE «PAPA GIOVANNI XXIII» DI GRADO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
- un posto di aiuto di radiologia;
- un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
- un posto di assistente di laboratorio;
- un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(8827)

OSPEDALE «C. MIRA» DI CASORATE PRIMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 luglio 1975, n. 151, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
- un posto di direttore sanitario;
- un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
- un posto di assistente di radiologia;
- due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casorate Primo (Pavia).

(8824)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
- un posto di primario della divisione di medicina generale;
- un posto di aiuto ginecologo colpocitologo per il servizio di colpocitologia e colposcopia;
- un posto di aiuto della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione amministrativa dell'ente in Lucca.

(8826)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vergato (Bologna), via Fornaci, 25.

(8825)

OSPEDALE «PESENTI FENAROLI» DI ALZANO LOMBARDO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di otorinolaringoiatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 giugno 1975, n. 164, vistata dalla commissione regionale di controllo nella seduta del 29 luglio 1975, atti n. 45552, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo), via Papa Giovanni.

(8864)

OSPEDALE «BASSINI» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
- un posto di direttore sanitario;
- un posto di primario di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche e di anatomia patologica;
- un posto di primario otorinolaringoiatra;
- un posto di aiuto di chirurgia generale;
- un posto di aiuto radiologo;
- un posto di assistente ostetrico ginecologo;
- un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
- un posto di assistente otorinolaringoiatra;
- un posto di assistente urologo;
- un posto di biologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(8865)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752780)